

## NON SOLO PROFITTI

Dopo gli Usa il Belpaese è il primo a dotarsi di regole ad hoc. Ma i dubbi non mancano

# Piccole società benefit crescono

## Nel mondo oltre 2 mila B-corp. In Italia sono circa 50

Pagina a cura  
di **MARIA CHIARA FURLÒ**

**P**untano al raggiungimento del profitto, ma allo stesso tempo contribuiscono allo sviluppo di benefici per la collettività. Si chiamano «società benefit» in Italia (dove sono state introdotte dalla legge di Stabilità 2016) o «B-corp» negli Usa, dove sono nate nel 2006. Oggi, questo tipo di società è in rapida diffusione in tutto il mondo: secondo i dati diffusi da B-Lab, l'unico ente di certificazione non profit che attualmente certifica le benefit corporation nel mondo, a livello globale queste società sono oltre 2 mila (erano 125 nel 2008) e tra loro ci sono marchi noti come Patagonia e Kickstarter.

Sono presenti in 50 paesi e in 130 settori differenti, impiegano 150 mila persone, con una media di 75 per ogni azienda, il loro fatturato complessivo è di 22 milioni di euro (con una media di 11 milioni per B-corp) e l'Italia è la loro avanguardia, la seconda community europea dopo l'Olanda.

Il modello aziendale è tradizionale, hanno un fatturato, fanno utili e se vogliono si quotano in Borsa. Ma il business deve essere generato mantenendo i più alti standard ambientali e sociali (dai bonus ai dipendenti, al rispetto per l'ambiente e per i lavoratori nei paesi in via di sviluppo).

Lottica è diversa da quella della corporate social responsibility in quanto questi valori guidano le strategie dell'intero core business dell'azienda e impattano su tutta la sua filiera.

Le società benefit ad oggi presenti in Italia sono circa 50 e si stima che nel 2017 possano arrivare a 150. «Attualmente l'Italia è il primo paese, dopo gli Stati Uniti, ad aver regolamentato le benefit corporation con una normativa specifica, contenuta nella legge n. 208 del 28/12/2015 (appunto, la legge di Stabilità del 2016) ai commi da 376 a 384, segno che anche nel mondo politico e imprenditoriale del paese si sta consolidando l'esigenza di innovare il concetto di

«fare impresa» verso logiche di reale sostenibilità sia ambientale che sociale». A dirlo è **Davide Bertolli**, dottore commercialista e partner di Bertolli e Associati che spiega anche come la nuova disciplina appaia «ben articolata, per quanto necessiti di alcune migliorie in merito ad aspetti particolari, quali le modalità di controllo e verifica degli obblighi di

perseguimento delle finalità benefiche, l'impianto sanzionatorio ed eventuali agevolazioni in ambito fiscale».

La normativa in questione prevede che le società benefit possano adottare una qualunque forma societaria prevista dal codice civile, indicando, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire (ad esempio, ambientali, sociali ecc.), bilanciando in tal modo l'interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quello degli altri stakeholders e aderendo ad una logica che potremmo definire «not only for profit».

A livello di informativa, è previsto l'obbligo di redigere una relazione annuale sul perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che fornisca la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento del benefi-

cio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato, nonché la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno specifico standard di valutazione. È infine prevista una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che

la società intende perseguire nell'esercizio successivo. Questa relazione dovrà poi essere pubblicata nel sito internet della società, tuttavia nulla è specificato in merito alle conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo.

La normativa, al contrario, «specifica che il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune è soggetto

alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole, di cui al dl n. 145/2007, e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al dl n. 206/2005, mentre è previsto un ruolo di controllo attivo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sebbene «nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati», lasciando quindi il dubbio sulla reale efficacia dello stesso», fa notare Bertolli.

Le società benefit attualmente esistenti in Italia sono più della metà di nuova costituzione (le altre sono preesistenti all'entrata in vigore della legge 208/2015).

La nuova forma giuridica adottata impone, per le società esistenti, una modifica statutaria che introduca, nello scopo sociale, accanto all'attività profit, il perseguimento di una o più attività di beneficio comune.

Tali attività dovrebbero essere dettagliate nello statuto, «ma dall'analisi degli statuti attualmente disponibili, le finalità benefiche risulterebbero descritte in maniera abbastanza generica», dice l'avvocato **Laura Bellicini**, partner di **Legalitax**. Le società di questo tipo, aggiunge l'avvocato, «sono poi tenute a redigere annualmente una relazione apposita, da allegare al bilancio di esercizio dove vengono descritti e valutati gli obiettivi benefici perseguiti. Essendo il primo anno di introduzione della norma ovviamente queste relazioni non sono però ancora disponibili».

Riguardo ai vantaggi e alle criticità connesse la costituzione di questo tipo di società, Bellicini sottolinea positivamente come l'adozione di un modello così innovativo e per certi versi rivoluzionario sia, dal punto di vista legale, piuttosto semplice «in quanto, si tratta di una modifica statutaria allo scopo sociale e alla denominazione (quest'ultima facoltativa), mentre restano invariate le altre norme che regolano il funzionamento della società. Tuttavia non sono stati chiariti i diritti dei soci che siano contrari all'adozione di tale



**Davide Bertolli**



**Laura Bellicini**



nuovo modello, in particolare il loro diritto di recesso».

Dal punto di vista fiscale poi non è stata introdotta alcuna norma specifica il che, ad avviso dell'avvocato di **Legalitax**, potrebbe sollevare dei problemi: «Infatti se, da una parte, l'adozione di un modello così rivoluzionario deve avvenire spontaneamente, senza la previsione di specifiche agevolazioni fiscali, dall'altra occorre tenere presente che l'attuale

impianto tributario prevede la deducibilità dei costi solo se correlati a ricavi imponibili», fa notare Bellicini.

Sempre per quanto attiene gli aspetti puramente fiscali, secondo il commercialista Bertolli «si nota un effetto positivo nella misura in cui la norma consente di adottare comportamenti imprenditoriali che, in precedenza, avrebbero potuto essere oggetto di critiche da parte dell'amministrazione finanziaria, ad esempio in tema di anti economicità e transfer pricing. Si pensi all'acquisto di beni provenienti da paesi extra Ue, rispetto a beni del medesimo tipo, già disponibili sul territorio italiano od europeo, a costi inferiori».

Anche il fatto che non siano state previste agevolazioni fiscali a sostegno delle B-corp, secondo Bertolli, «potrebbe essere vantaggioso», in quanto renderebbe non

appetibile tale realtà, da parte di soggetti poco trasparenti, riducendo così il pericolo di abusi. In ultima istanza, il commercialista rileva una certa preoccupazione da parte del mondo del non profit in merito al potenziale rischio che tale nuova normativa eserciti un «effetto drenante» di risorse dalle imprese sociali alle società benefit, proprio in ragione del temperamento degli obiettivi legati al profitto, con quelli connessi al raggiungimento dei benefici comuni.

Dall'esame degli statuti delle società benefit italiane, effettuato dall'associazione professionale Societax, che si occupa di consulenza societaria tributaria integrata ed ha redatto il primo rapporto nazionale (promosso da Universitas Mercatorum, Banca Patrimoni Sella ed Eurispes) sulle società benefit iscritte nei Registri delle imprese alla data del 31 agosto 2016, sono emerse diverse considerazioni.

Per esempio, lo studio ha sottolineato l'inadeguatezza delle indicazioni legislative relative alla denominazione sociale, per Societax infatti «non è chiaro se l'espressione

«società benefit» assuma un significato tecnico e quindi in particolare se la sua utilizzazione nel contesto della denominazione sociale comporti l'assoggettamento della società al regime speciale e alla disciplina specifica delle società benefit o se, invece, sia un'espressione priva di un significato giuridico specifico liberamente adottabile da qualunque società».

Per quanto riguarda l'oggetto sociale, nel rapporto poi si afferma l'esigenza «di una precisa indicazione delle finalità benefit e delle modalità di conseguimento del beneficio comune, anche al fine di poter determinare concretamente l'ambito dei poteri degli amministratori e gli eventuali profili di responsabilità conseguente ad un non corretto bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli che fanno capo a coloro che sono i destinatari degli effetti dell'attività svolta dalla società».

Occorrerebbe infine comprendere e analizzare le ragioni del disinteresse delle società di medio grandi dimensioni nei confronti dell'istituto delle società benefit.

E ammesso che vi siano ostacoli di origine legale, «verificare se si possa procedere a correzioni tali da rendere più attraente la prospettiva dell'acquisizione della qualifica di società benefit», conclude Societax.

© Riproduzione riservata

## I numeri

<b>Società Benefit (in Italia)</b>	ad oggi sono 50 e per il 2017 se ne stimano 150
<b>B-Corporation</b>	2 mila nel mondo, presenti in 50 paesi e in 130 settori
<b>Dipendenti</b>	150 mila nel mondo (in media 75 a società)
<b>Fatturato</b>	22 mln di euro nel mondo (in media 11 mln a società)